

popolazione, purchè appartengano ai proprietari dei terreni, nei quali servono. »

La parola spetta all'onorevole Nervo.

NERVO. Cercherò di esser breve per non abusare della pazienza della Camera ora che è desiderio comune di accelerare questa importante discussione.

Le stesse considerazioni che mi consigliarono di proporre l'aggiunta all'articolo 1° del progetto di legge, m'indussero eziandio a proporre quest'alinea all'articolo 2°.

Anche rispetto all'imposta sui fabbricati io mi preoccupavo vivamente di quella numerosa classe di proprietari rurali, i quali oltre al tributo del denaro, pagano ora in gran parte alla patria il massimo dei tributi, il tributo del sangue, mandando i loro figli ad ingrossare le schiere dell'esercito nazionale.

La legge del 26 gennaio 1865 nello stabilire all'articolo 2 quali fossero i fabbricati che dovessero andare esenti dall'imposta sui fabbricati, comprese nelle esenzioni le case rurali abitate esclusivamente da proprietari coltivatori, e destinate alla manipolazione e alla conservazione dei prodotti agrari. Quella esenzione mi sembra una retta e giusta interpretazione della legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

Infatti, come ben sapete, o signori, la massima parte dei comuni del regno sono agglomerazioni di case *esclusivamente rurali*, destinate alla coltivazione dei beni rustici posseduti dagli stessi proprietari di quelle case.

Secondo i vigenti catasti l'estimo delle case rurali fa parte integrante della massa dell'estimo catastale di ciascun comune, e ne costituisce anzi una parte assai notevole. Perciò l'estimo catastale di quelle case ha necessariamente dovuto influire sulla determinazione dei contingenti provinciali e quindi dei contingenti comunali della imposta fondiaria stabiliti a senso della legge del 14 luglio 1864 sul conguaglio. È evidente che se quei contingenti d'imposta sono stati stabiliti nella somme che oggidì sono dovute dai proprietari di beni rustici, si è perchè nel fissarli si tenne conto dell'estimo catastale delle case rurali.

Se quest'estimo non fosse esistito i contingenti d'imposta fondiaria sarebbero stati fissati in somme minori.

Ciò premesso quale posizione venne a fare ai proprietari di case rurali il regolamento del maggio 1865, col quale s'interpretò l'articolo 2 della legge 26 gennaio di quell'anno in modo che avessero soltanto a considerarsi come case rurali, esenti dall'imposta, quelle poste in campagna e non quelle poste nei centri di popolazione?

Con siffatta interpretazione, col togliere cioè le case rurali dal novero dei beni rustici, si è diminuita la massa dell'estimo catastale, sul quale debb'essere ripartito il contingente comunale dell'imposta fondiaria, di tutto l'estimo afferente alle case rurali.

La massa dell'estimo catastale, così indebitamente

diminuita, continuando a sopportare lo stesso contingente comunale d'imposta fondiaria, ne segue che tutte le quote di questa vengono ad essere ingiustamente aumentate di quella parte d'imposta fondiaria che era afferente alle case rurali.

Ora io vi chiedo, o signori, se questa modificazione delle quote d'imposta fissata a senso della legge del 14 luglio 1865 non sia affatto contraria alla lettera ed allo spirito di questa legge.

L'interpretazione data dal regolamento della legge 26 gennaio 1865 mi pare inoltre affatto contraria allo spirito dell'articolo secondo di questa legge.

Col fare ai proprietari dei beni rustici l'onore, da loro poco ambito, di elevare le loro umili case rurali alla dignità di fabbricati civili si viola la stessa disposizione letterale di quella legge e si accrescono ingiustamente gli oneri di una classe di contribuenti, che merita tutti i riguardi del Governo e del Parlamento appunto perchè versa in poco favorevoli condizioni economiche, e non ha altra risorsa che il campo, da cui trae il suo sostentamento con indefesso e faticoso lavoro.

Prego quindi la Camera a voler fare buon viso a questa mia proposta dettata dal desiderio di agevolare e rendere meno onerosa l'applicazione della imposta sui fabbricati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Allievi.

ALLIEVI. La questione che ha ora svolta l'onorevole Nervo è una delle più delicate e difficili che abbia sollevato l'applicazione della nuova legge d'imposta sui fabbricati. La nuova legge d'imposta sui fabbricati all'articolo 2°, come disse l'onorevole Nervo, esentava le costruzioni rurali purchè destinate all'abitazione dei coloni, i quali coltivano esclusivamente le terre appartenenti agli stessi proprietari de' fabbricati. Il regolamento, invece, introdusse un'altra ben notevole limitazione; la quale, secondo altri, si pretese cavata fuori dal senso medesimo, dal concetto che era latente nella legge. Il regolamento disse, che non si ritenevano dover godere della esenzione se non quelle case rurali che erano situate fuori dei centri di popolazione; era un nuovo elemento introdotto, cioè quello della *ubicazione* dei fabbricati, il quale doveva decidere dell'esistenza o no del diritto all'esenzione. Questa disposizione del regolamento ha sollevato dei reclami vivissimi, soprattutto in quelle parti del regno dove per i vecchi sistemi catastali le estimazioni dei terreni erano state fatte cumulativamente con la estimazione delle case dei coloni e agricoltori, le quali case vennero stimate, valutate, non già come fabbricati, ma come aree, aree di 1° squadra, come si dice nel linguaggio tecnico dei catastieri.

Or bene, si notava che l'applicazione del regolamento avrebbe quivi tratto seco una ingiustizia manifesta, inquantochè, creandosi a carico di questi fabbricati una speciale rendita imponibile, questa rendita